

Allegato A

Risorse regionali per spese di funzionamento e funzioni conferite (art.94 L.R. 68/2011) - Applicazione a regime: definizione delle modalità di cui alla lettera B del comma 4 bis

Parte I

§1. Oggetto e ambito di applicazione

- 1.1 A norma dell'articolo 94, comma 4 bis, della legge regionale 68/2011, le disposizioni del presente allegato stabiliscono il dettaglio dei criteri di riparto delle risorse regionali di cui all'articolo 94 della legge regionale medesima alle unioni di comuni che svolgono funzioni di forestazione ai sensi delle leggi regionali 37/2008, 68/2011 e 22/2015.
- 1.2 I criteri di riparto si applicano al 60% delle suddette risorse regionali; il 40% è attribuito, a titolo di contributo per le spese di funzionamento degli enti, alle unioni di comuni indicate nell'allegato B bis della l.r. 68/2011, nella percentuale ivi stabilita.
- 1.3 Per gli anni 2019, 2020 e 2021 si applicano le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4.

§2. Attribuzione dei pesi percentuali per il riparto delle risorse

- 2.1 Il valore percentuale da attribuire ai singoli parametri indicati dall'articolo 94, comma 4 bis, lettera b) della l.r. 68/2011 è quello stabilito dalla tabella sottostante.

Riferimento normativo: articolo 94, comma 4 bis, l.r. 68/2011	Parametri	Percentuale delle risorse da concedere complessivamente per singolo parametro calcolata sul 60% dell'ammontare complessivo del fondo (forestazione)
lettera b), numero 1	Estensione territoriale su cui l'unione di comuni esercita la funzione di forestazione.	10%
lettera b), numero 2	Maggiore montanità di cui all'articolo 80, comma 1, lettera a), della l.r. 68/2011.	10%
lettera b), numero 3	Superficie del territorio boscato	20%
lettera b), numero 4	Superficie del patrimonio agricolo forestale regionale gestito dalle Unioni dei comuni	20%
lettera b), numero 5	Superficie delle aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi articolo 76, comma 1, lettera b bis della l.r.	10%

	39/2000.	
lettera b), numero 6	Numero autorizzazioni vincolo idrogeologico articoli 6 e 7 del regolamento regionale DGR 48/R dell'8 Agosto 2003	20%
lettera b), numero 7	fabbisogno di personale per l'esercizio della funzione	10%
Totale		100,0%

§3. Applicazione e calcolo dei singoli parametri

I Settori competenti per materia, in relazione ad ognuno dei singoli parametri, avranno cura di trasmettere formalmente al Settore deputato alla predisposizione dei decreti di assegnazione delle risorse ai sensi dell'art.94 L.R. 68/2011 i valori dei parametri stessi aggiornati al dato più recente per essi disponibili alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di adozione dei decreti medesimi.

3.1 “estensione territoriale su cui l'unione di comuni esercita la funzione di forestazione”

Il parametro è costituito dalla somma della superficie dei singoli comuni su cui la singola unione esercita la funzione in rapporto alla somma delle superfici dei comuni per i quali le unioni complessivamente intese esercitano la funzione forestazione (Fonte Istat in riferimento alle L.R e atti attuativi che definiscono la competenza sui territori)

Secondo la formula:

$$\frac{\text{superficie singola unione}}{\text{Totale superficie}}$$

Dove:

- Superficie singola unione = superficie dei comuni su cui la singola unione di comuni esercita la funzione di forestazione.
- Totale superficie = somma delle superfici dei comuni per i quali le unioni complessivamente intese esercitano la funzione forestazione.

3.2 “maggiore montanità di cui all'articolo 80, comma 1, lettera a), della l.r. 68/2011”

Il parametro è costituito dalla media dei valori dell'indicatore di asperità morfologica dei singoli comuni su cui la singola unione esercita la funzione forestazione posta in rapporto alla somma delle medie delle unioni calcolate per ognuna di esse sui valori dell'indicatore di asperità morfologica dei

comuni su cui l'unione medesima esercita la suddetta funzione. (Fonte: ultima deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 80, comma 5, della l.r. 68/2011).

Secondo la formula:

$$\frac{\text{montanità singola unione}}{\text{Totale montanità}}$$

Dove:

- Montanità singola unione = media dei valori dell'indicatore di asperità morfologica dei comuni su cui la singola unione esercita la funzione.
- Totale montanità = somma delle medie delle unioni calcolate, per singola unione, sui valori dell'indicatore di asperità morfologica dei comuni su cui l'unione medesima esercita la funzione.

3.3 “superficie del territorio boscato”

Il parametro è costituito dalla somma della superficie boscata su cui la singola unione di comuni esercita la funzione in rapporto con la somma delle superfici boscate delle singole unioni. (Fonte: Inventario Forestale Regionale detenuto da Ente Terre Regionali Toscane).

Secondo la formula:

$$\frac{\text{Superficie territorio boscato singola unione}}{\text{Totale superficie boscata}}$$

Dove:

- Superficie territorio boscato singola unione = superficie boscata su cui la singola unione di comuni esercita la funzione.
- Totale superficie boscata = somma della superfici boscate delle singole unioni.

3.4 “superficie del patrimonio agricolo forestale regionale gestito dalle unioni dei comuni”.

Il parametro è costituito dalla superficie del patrimonio agricolo forestale regionale su cui la singola unione esercita la funzione rapportata al totale del patrimonio agricolo forestale regionale (Fonte: Ente Terre Regionali Toscane). Nella superficie si considerano anche i beni agricoli – forestali affidati alla Regione ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 39/2000 per le convenzioni vigenti nell'anno precedente rispetto all'anno di concessione delle risorse.

Secondo la formula:

$$\frac{\text{Superficie patrimonio agricolo forestale regionale singola unione.}}{\text{Totale patrimonio agricolo forestale regionale}}$$

Dove:

- Superficie patrimonio (agricolo forestale) regionale singola unione = superficie patrimonio agricolo forestale che insiste sul territorio di ogni singolo comune su cui la singola unione esercita la funzione
- Totale patrimonio agricolo forestale regionale

3.5 “superficie delle aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi di cui all’articolo 76, comma 1, lettera b bis della l.r. 39/2000”

Il parametro è costituito dalla somma della superficie delle aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi dei singoli comuni su cui la singola unione esercita la funzione in rapporto alla somma delle superfici delle aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi dei comuni per i quali le unioni complessivamente intese esercitano la funzione forestazione. (Fonte: articolo 60 del regolamento regionale emanato con DPGR 48/R dell’8 Agosto 2003)

Secondo la formula:

$$\frac{\text{Superficie aree a rischio singola unione}}{\text{Totale aree a rischio}}$$

Dove:

- Superficie aree a rischio singola unione = superficie aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi dei singoli comuni su cui la singola unione di comuni esercita la funzione di forestazione.
- Totale aree a rischio = somma delle superfici delle aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi dei comuni per i quali le unioni complessivamente intese esercitano la funzione forestazione

3.6 “autorizzazioni vincolo idrogeologico di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento regionale emanato con DPGR 48/R dell’8 Agosto 2003”

Il parametro si fonda sull’attribuzione di un coefficiente in ragione delle pratiche di vincolo idrogeologico presentate all’unione nell’anno precedente all’anno di concessione delle risorse (Fonte: art 3 bis della L.R. 39/00, Artea, SIGAF, Sistema Informativo Gestione Attività Forestali - Numero autorizzazioni vincolo idrogeologico articoli 6 e 7 del regolamento regionale DGR 48/R dell’8 Agosto 2003).

I valori da attribuire sono:

- a) coefficiente pari a 1 ad ogni unione di comuni che risulta aver ricevuto pratiche di vincolo idrogeologico forestale da 1 a 150;
- b) coefficiente pari a 2 ad ogni unione di comuni che risulta aver ricevuto pratiche di vincolo idrogeologico forestale da 151 a 400;
- c) coefficiente pari a 3 ad ogni unione di comuni che risulta aver ricevuto pratiche di vincolo idrogeologico forestale da 401 a 600;
- d) coefficiente pari a 4 ad ogni unioni di comune che risulta aver ricevuto pratiche di vincolo idrogeologico forestale superiori a 601.

Secondo la formula:

$$\frac{\text{Coefficiente pratiche singola unione}}{\text{Totale coefficienti pratiche vincolo idrogeologico}}$$

Dove:

- Coefficiente pratiche = si attribuisce il coefficiente in ragione delle pratiche ricevute dalla singola unione di comuni.
- Totale coefficienti pratiche vincolo idrogeologico = somma dei coefficienti delle singole unioni.

3.7 “ riequilibrio rispetto al fabbisogno di personale per l’esercizio della funzione”

Il fabbisogno di personale, espresso come entità numerica della dotazione ottimale per ciascun ente complessivamente intesa in termini di tecnici e amministrativi addetti alla delega forestale e maestranze (operai forestali) e individuato sulla base dei criteri definiti dal tavolo di lavoro tra RT, ANCI e OOSS costituito allo scopo, è comunicato ufficialmente dal Settore competente in materia di Forestazione in relazione agli ultimi dati disponibili.

Secondo la formula:

$$\frac{\text{Fabbisogno ottimale per singola Unione}}{\text{Totale fabbisogni ottimali}}$$

Parte II

§ 4. Disposizioni transitorie

- 4.1 Per gli anni 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell’articolo 94, comma 4 ter della l.r. 68/2011, le risorse regionali per spese di funzionamento e per l’esercizio delle funzioni conferite in materia di forestazione sono concesse secondo le disposizioni del presente paragrafo.
- 4.2 Si assume come riferimento per la determinazione delle risorse teoriche da concedere alle unioni di comuni secondo le modalità stabilite al paragrafo 3 dalla parte I del presente allegato il 96,66 % dello stanziamento di bilancio regionale.
- 4.3 Dopo aver effettuate le operazioni di calcolo di cui al punto 4.2 si procede a determinare la differenza tra le risorse teoriche da concedere alle singole unioni di comuni e quelle concesse nell’anno 2017 ai sensi dell’articolo 94 della l.r. 68/2011.
- 4.4 Si procede infine alle seguenti operazioni di calcolo:
si sottrae all’ammontare complessivo delle minori spettanze risultanti per gli enti che dal confronto fra le risorse assegnate nel 2017 e il 96,6% di quelle 2019, l’importo corrispondente al 3,34%. La metà del valore risultante è fatto oggetto di riequilibrio fra le unioni di comuni, decurtando l’eccedenza rispetto al 2017 per singola Unione proporzionalmente al rapporto fra l’importo da distribuire e il totale degli importi in diminuzione per le Unioni che perdono dal confronto con il 2017. Si procede poi a riattribuire a queste ultime, con la stessa logica proporzionale, gli importi decurtati. L’attribuzione del 3,34% dello stanziamento del bilancio regionale è effettuata con la stessa logica proporzionale alle unioni di comuni che risultano dal confronto 2017 – 96,66% 2019 destinatarie di minori trasferimenti